



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 38**

Riunione del 20 Marzo 2013

33.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **TOMBARI Maria - Presidente p.t. ASD Casetta Mattei**
- **ASD CASETTA MATTEI n.p. del Pres. p.t.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Avv. Costanza Acciai | - Presidente |
| - Avv. Thomas Martone | - Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Ordine | - Componente - Relatore |

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **ASD CASETTA MATTEI** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per aver effettuato il tesseramento/prestito on line della atleta minore Alessia MELUZIO (n. il 19.12.1994) in data 10.10.2012 in aperta violazione della norma che subordina l'effettivo tesseramento/prestito al possesso del modulo regolarmente firmato dall'atleta e/o di uno dei genitori esercenti la patria potestà, giacché il Presidente della Associazione che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme, ovvero la mancata sottoscrizione dell'atleta e del genitore esercente la patria potestà, violando gli artt. 17 e 19 dello Statuto FIPAV; artt. 24 e 28 R.A.T. e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI”*
- **TOMBARI Maria** quale Presidente pro tempore della società ASD Casetta Mattei, per gli stessi fatti di cui sopra.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 20 Marzo 2013;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle note difensive inoltrate dagli incolpati;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 22/11/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Meluzio Alessia ed il genitore esercente la potestà genitoriale, in data 14 Novembre 2012, avevano fatto pervenire una richiesta di annullamento del tesseramento (prestito *on line*) dalla società d'origine (ASD e Culturale Virtus Roma) alla Asd Casetta Mattei per totale difetto di sottoscrizione dell'apposita modulistica cartacea.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla ASD e Culturale Virtus Roma, in data 10/10/2012, il prestito *on line* dell'atleta in favore della Asd Casetta Mattei, lo revocava e conseguentemente trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, possono trovare un parziale accoglimento e solo in funzione della graduazione della sanzione disciplinare da comminare, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, atteso che la firma preventivamente apposta in calce al modulo di adesione/associazione al sodalizio ASD Casetta Mattei da parte del padre dell'atleta nonché il pagamento della quota associativa da parte dello stesso, ben avrebbe potuto indurre (seppur erroneamente) il Presidente incolpato a ritenere correttamente sottoscritto anche il modulo per il prestito.

Tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni confessorie degli incolpati ed al comportamento collaborativo tenuto dagli stessi, giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Tombari Maria n.q. di Presidente p.t., la sanzione della ammonizione ed a carico del sodalizio ASD Casetta Mattei, in persona del suo Presidente la sanzione della multa di € 100,00 (cento.===.)

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai

Roma , 28 marzo 2013